



Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione

Prot. n. 00928/2026

Decisione n. 68

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE**

composta da

Mario Antonio Scino - Presidente

Carlo Rasia - Relatore

Roberto Carleo

Giuliana Passero

Valerio Pescatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **42/2026**, presentato, in data 20 maggio 2026, dalla **Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi,

nei confronti

del dott. **[omissis]**, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Grusovin,

dell'**Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Commissario straordinario, avv. Walter de Giusti, non costituitasi in giudizio,

nonché

della **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

per l'annullamento e la riforma

della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., procedimento R.G. C.A.F. n. 9/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. [omissis], è stata annullata la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G. C.F.A. n. 6/2026, ed è stata riammessa la candidatura del medesimo alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028; nonché per l'annullamento e/o la riforma di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nei limiti di interesse.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 15 luglio 2026, il Procuratore Federale della U.I.T.S., avv. Fabio Pennisi, per la ricorrente Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.); l'avv. Francesca Grusovin, per il resistente, dott. [omissis]; il resistente medesimo, che ha reso dichiarazioni spontanee, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Antonio Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude per il rigetto del ricorso di cui in epigrafe;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Carlo Rasia;

Ritenuto in fatto

1. Il sig. [omissis] presentava la propria candidatura alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028, in vista dell'Assemblea Elettiva fissata per il 23 e 24 maggio 2026.
2. Con atto del 23 aprile 2026, la Commissione Verifica Poteri non ne ammetteva la candidatura, adottando la seguente motivazione: *"candidatura non conforme a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Comportamento U.I.T.S. che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la U.I.T.S. in prima persona"*.
3. Avverso il provvedimento di esclusione, il sig. [omissis] proponeva ricorso al Tribunale Federale

U.I.T.S., sostenendo di non essere mai stato dipendente della U.I.T.S., ma di essere stato assunto dal CONI, poi transitato alle dipendenze di CONI Servizi S.p.A. e, successivamente, di Sport e Salute S.p.A., presso la quale sarebbe rimasto giuridicamente ed economicamente incardinato fino alla cessazione del rapporto in data 30 settembre 2023. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che l'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S. non potesse applicarsi alla sua posizione, in quanto egli avrebbe prestato attività presso la Federazione in posizione di comando e non quale dipendente U.I.T.S.

4. Nel giudizio di primo grado interveniva volontariamente la Procura Federale, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

5. Il Tribunale Federale U.I.T.S., con decisione del 4 maggio 2026, procedimento R.G.T.F. n. 6/2026, respingeva il ricorso proposto dal sig. [omissis], ritenendo applicabile nei suoi confronti la normativa di cui all'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S. Il Tribunale valorizzava il rapporto funzionale instaurato per lungo tempo con la U.I.T.S. e riteneva che, fermo il rapporto organico con l'amministrazione di provenienza, il ricorrente dovesse essere assoggettato al Codice di comportamento, avendo prestato attività lavorativa presso la U.I.T.S.

6. Avverso la decisione del Tribunale Federale, il sig. [omissis] proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale di primo grado e la riammissione della propria candidatura alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S.

7. A detta del ricorrente a questo Collegio, la Corte Federale d'Appello, con decisione del 13 maggio 2026, procedimento R.G. C.F.A. n. 9/2026, *"accoglieva il reclamo e annullava la decisione n. 6/2026 del Tribunale Federale e disponeva la riammissione della candidatura del sig. [omissis]"* (pag. 4 ricorso).

8. Avverso tale decisione, proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, in data 20 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S., chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o la riforma della pronuncia della Corte Federale d'Appello e, per l'effetto, la conferma dell'esclusione della candidatura del sig. [omissis] disposta dalla Commissione Verifica Poteri e confermata dal Tribunale Federale U.I.T.S. con decisione R.G.T.F. n. 6/2026.

9. Si costituiva nel presente giudizio il sig. [omissis], chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto del ricorso, insistendo per la correttezza della decisione della Corte Federale d'Appello.

In data 22 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S. depositava atto di rinuncia all'istanza cautelare formulata nel ricorso in quanto, in pari data, veniva disposto il differimento dell'Assemblea Elettiva della U.I.T.S. dal 23-24 maggio 2026 al 25-26 luglio 2026.

Considerato in diritto

I) Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte d'Appello Federale U.I.T.S. del 13 maggio 2026, procedimento R.G. C.F.A. n. 9/2026, che – come indicato solamente dal ricorrente – in accoglimento del ricorso proposto dal sig. [omissis], annullava la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G.T.F. n. 6/2026, e riammetteva la candidatura del medesimo alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Il ricorso è stato affidato a quattro motivi di gravame che di seguito sinteticamente si riportano.

Con il primo motivo, la Procura Federale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del Codice di comportamento U.I.T.S., in quanto la Corte d'Appello Federale avrebbe fondato la propria decisione sul solo art. 6 del Codice di comportamento, omettendo di applicare l'art. 2, effettuando così una lettura formalistica e contraria al testo stesso del Codice.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'erroneità, illogicità e travisamento della distinzione operata dalla Corte tra "comando" e "distacco", rilevando, in sintesi, che, ai fini dell'applicabilità del Codice di comportamento U.I.T.S., non rileva la qualificazione nominalistica del rapporto quale comando, distacco o assegnazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Codice di comportamento U.I.T.S., in quanto la Corte Federale avrebbe errato nel degradare l'art. 6 a regola interna irrilevante sul piano della candidatura, omettendo di considerare che la sua applicabilità deriva dal richiamo espresso contenuto nel modulo e dal controllo di conformità demandato alla Commissione Verifica Poteri.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce il travisamento di fatti decisivi, consistenti nel ruolo ultraventennale di responsabile dell'ufficio giuridico-istituzionale U.I.T.S. e la cessazione del rapporto nel triennio rilevante.

II) Riassunti i motivi di ricorso, giova preliminarmente rilevare che la ricorrente non ha prodotto la sentenza impugnata, in quanto il documento "n. 7" allegato al ricorso riporta una diversa decisione relativa ad altro procedimento avanti alla Corte Federale d'Appello (in specie, R.G. n. 10/2026). A ciò non ha supplito il resistente.

Pertanto, il ricorso non può essere vagliato da questo Collegio, in quanto lo stesso non è stato in grado di esaminare la sentenza impugnata né il ricorrente lo ha messo in condizione di comprenderne l'iter logico-giuridico della motivazione non condiviso dalla ricorrente. Né a ciò ha contribuito la succinta memoria difensiva del resistente.

Occorre rammentare che il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è modellato

sul giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e ciò trova fondamento nel rinvio operato dall'art. 2, comma 6, del CGS CONI alle disposizioni del Codice di procedura civile, così soggiacendo anche alle sanzioni ivi previste.

Ed infatti, il ricorso proposto dinanzi al Collegio di Garanzia soggiace ai principi di autosufficienza del ricorso e di specificità dei motivi di impugnazione, desumibili dall'art. 366 c.p.c., ritenuto applicabile anche al giudizio di legittimità (*cf.* **Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 86/2017; Cass., Sez. Un., n. 18218/2015**).

Quanto al requisito della specificità dei motivi, è necessario che parte ricorrente individui puntualmente le parti della decisione impugnata oggetto di censura, le disposizioni normative che si assumono violate e le ragioni per le quali la loro corretta applicazione avrebbe dovuto condurre a una diversa decisione.

In altri termini, parte ricorrente non può limitarsi ad esporre un approdo ermeneutico alternativo rispetto a quello accolto dal Giudice *a quo*, ma è necessario che egli espliciti le ragioni per le quali dissente da quest'ultimo, indicando, altresì, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni normative asseritamente violate (*cf.* **Cass., Sez. V, n. 10905/2015**), con una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.

Nel caso di specie, il ricorso proposto dalla Procura Federale U.I.T.S. non soddisfa tali requisiti. Sotto un primo profilo, parte ricorrente omette di riportare parti essenziali della decisione impugnata, impedendo a questo Collegio di acquisire una completa cognizione della vicenda, tanto sotto il profilo fattuale quanto sotto quello giuridico.

In particolare, nella parte in fatto manca la trascrizione del dispositivo della decisione impugnata; inoltre, nell'esposizione dei motivi di ricorso difetta la puntuale individuazione delle parti e dei capi della decisione oggetto di censura, con conseguente impossibilità per questo Collegio di individuare con precisione l'effettiva portata delle doglianze formulate dalla parte ricorrente.

Il ricorso, infatti, non ricostruisce in modo adeguato il rapporto tra le censure prospettate e le corrispondenti statuizioni contenute nella decisione impugnata, finendo per demandare al Collegio un'attività di autonoma ricerca e ricostruzione del contenuto della sentenza della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., attività incompatibile con il predetto principio di autosufficienza del ricorso.

Il Giudice dell'impugnazione deve logicamente verificare la conformità dell'iniziativa impugnatoria alle regole processuali, prima di passare all'esame della sentenza, in vista della sua conferma o

del suo travolgimento.

Così come avviene nel rito civile, anche nel processo sportivo, assume rilevanza la scelta della sanzione processuale da irrogare in caso di violazione delle regole processuali in sede impugnatoria.

Come è noto, in linea generale, viene in gioco il fenomeno dell'inammissibilità, il quale sussiste quando l'impugnazione viene proposta in violazione delle regole processuali, tali per cui essa appare non correttamente proposta.

Situazione decisamente diversa è quella dell'improcedibilità: qui l'impugnazione nasce correttamente, ma vi è un vizio successivo che la colpisce. In questo caso il giudice non può proseguire il processo, con effetti tuttavia analoghi a quelli dell'inammissibilità: la decisione impugnata non viene esaminata e passa formalmente in giudicato, uscendo indenne dal vaglio impugnatorio.

Orbene, il codice di rito civile, al quale si rinvia, prevede espressamente, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., che il ricorso debba allegare la decisione impugnata a pena di improcedibilità.

Gli orientamenti estremamente rigorosi e formalistici del passato della giurisprudenza di legittimità devono però tenere conto e devono essere reconsiderati alla luce di un nuovo orientamento conclamato a partire dalla pronuncia delle **Sezioni Unite n. 10648/2017**, che accoglie una visione orientata alla salvezza del ricorso ed in base alla quale la condizione di procedibilità del ricorso per cassazione è soddisfatta anche quando la decisione impugnata risulti depositata dal controricorrente o sia comunque presente nel fascicolo d'ufficio.

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso *de quo*, il che ha reso – ripetesi – impossibile alcun vaglio delle doglianze dedotte da parte ricorrente.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

III) Non vi è, infine, luogo a provvedere sull'istanza cautelare, atteso che la stessa è stata espressamente rinunciata dalla parte ricorrente.

IV) La declaratoria di improcedibilità e comunque il rigetto del ricorso comportano, infine, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'unico resistente costituito, sig. [omissis].

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Terza Sezione

Dichiara improcedibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente sig. [omissis].

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Mario Antonio Scino

Il Relatore
F.to Carlo Rasia

Depositato in Roma, il 22 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face